

(FAC-SIMILE)
Schema di condizioni contrattuali

per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli interventi di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino del sito ai sensi dell'art. 13 delle Linee Guida approvate con DM 10 settembre 2010 per il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

PREMESSO CHE:

1. l'Impresa..... con sede legale in Indirizzo
C.F./P.IVA..... (in seguito denominata Contraente), è titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 n. *indicare.....* per l'impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile(*specificare fonte e tecnologia*)..... sito in Località nel Comune di
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a suo carico, derivanti dalle leggi, da regolamenti e dall'autorizzazione della Città Metropolitana di Torino rilasciata per la costruzione e l'esercizio del suddetto impianto e relative prescrizioni per dismissione, ripristino ed eventuale recupero ambientale del sito, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro..... (Euro *in lettere*.....) importo da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
3. che è denominato Ente garantito la Città Metropolitana di Torino;

CIO' PREMESSO:

la Società di Assicurazioni/Banca..... (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro (Euro *in lettere*), a garanzia delle obbligazioni relative alla dismissione dell'impianto, al ripristino e/o al recupero ambientale del sito e agli eventuali ulteriori interventi previsti nel progetto approvato dall'Ente beneficiario derivanti dagli obblighi normativi e dalle prescrizioni autorizzative.

La presente polizza ha durata a partire dal.....e fino al

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - *Durata della garanzia*

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La presente polizza ha durata a partire dal e fino al.....

Prima di tale scadenza, su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, la presente garanzia può essere rinnovata con specifica appendice di integrazione.

ART. 2 - *Delimitazione della garanzia*

La Società/Banca, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esecuzione di tutti gli interventi di dismissione dell'impianto e rimessa in pristino e/o recupero ambientale del sito dell'impianto, nonché per gli eventuali ulteriori interventi previsti nel progetto autorizzato.

ART. 3 - *Pagamento del risarcimento*

Il pagamento dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società /Banca, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento della Città Metropolitana di Torino che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile la Società/Banca, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

ART. 4 - *Surrogazione*

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'Impresa stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 5 - *Pagamento del premio ed altri oneri*

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

ART. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società/Banca, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con PEC oppure con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

ART. 7 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....